STUDIO PENTA
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

CIRCOLARE N. 10/2024

Tassa annuale di bollatura e numerazione dei libri sociali

Certificazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti nel corso del 2023 – Modello CUPE

Entro il 18.03.2024 le società di capitali devono effettuare il versamento della tassa annuale di bollatura e numerazione dei libri sociali.

Entro il 18.03.2024 dovrà essere rilasciata ai percipienti la certificazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2023.

Tassa annuale di bollatura e numerazione dei libri sociali – Scadenza 18.03.2024

Per le **società di capitali** è dovuta la tassa annuale sulla numerazione e bollatura di libri e registri contabili. La tassa da versare è pari a:

- **309,87 euro** se l'ammontare del capitale o del fondo di dotazione al 1° gennaio 2024 non supera i 516.456,90 euro;
- **516,46 euro** se il capitale sociale o fondo di dotazione supera tale importo.

La tassa annuale di bollatura e numerazione deve essere versata, in modalità telematica, mediante il Mod. F24 – sez. Erario - con codice tributo "7085", periodo 2024, **entro il 18 marzo 2024** (cadendo il 16 marzo di sabato).

Le società di nuova costituzione sono tenute ad effettuare il pagamento con bollettino postale di c/c n. 6007 intestato a "Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara- Bollatura numerazione libri sociali".

Certificazione degli utili e altri proventi equiparati – Consegna entro il 18.03.2024

La certificazione in oggetto dovrà essere rilasciata, **entro il 18.03.2024**, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato **percettori nel 2023 di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES** (Spa, Srl, etc.), residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, con esclusione degli utili e degli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o ad imposta sostituiva ai sensi degli artt. 27 e 27-ter del D.P.R. 600/1973.

La certificazione può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito utili o altri proventi equiparati assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o imposta sostitutiva, anche in misura convenzionale, e utili ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 27- bis del D.P.R. 600/73.

Si ricorda che il trattamento fiscale degli utili percepiti dall' 01.01.2018 dalle persone fisiche private, titolari di partecipazioni qualificate è stato uniformato a quello previsto per le partecipazioni di natura non qualificata (tassazione a titolo di imposta)[1]. Tuttavia, il legislatore ha introdotto una deroga a tale principio prevedendo un **regime transitorio**.

[1] Modifiche introdotte dall'art.1 co. 999-1006 della L. 205/2017.

Modena, V.le Corassori, 62, 41124 – Vignola, Via Caselline 633, 41058
Tel. (059) 34.26.51 – Mail info@studiopenta.it

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Secondo tale regime, gli utili prodotti fino al 2017, deliberati dall'01.01.2018 al 31.12.2022 a soci persone fisiche private titolari di partecipazioni qualificate concorrono a formare il reddito complessivo in base ad una specifica percentuale a seconda dell'anno di formazione dell'utile.[2]
Al riguardo, è stato precisato che **il regime transitorio si applica anche agli utili distribuiti dal 1° gennaio 2023, purché la relativa distribuzione sia stata approvata con delibera adottata entro il 31.12.2022**. [3]

Ricordiamo inoltre che a decorrere dall'01.01.2020, i dividendi erogati alle società semplici si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci; per tale ragione, l'emittente o l'intermediario compilerà la certificazione indicando i dati dei soci delle società semplici che hanno percepito tali dividendi.

I dati desumibili dalla certificazione verranno utilizzati dai percettori degli utili per indicare nella dichiarazione annuale dei redditi, i proventi conseguiti.

Tale certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per attestare i dati relativi a:

- proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni (art. 44, c. 2, lett. a) del TUIR);
- proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi (art. 44, c. 1, lett. f) del TUIR);
- agli interessi passivi riqualificati come dividendi per effetto dell'applicazione, alla società erogante, delle disposizioni previste dall'art. 98 del TUIR (in vigore fino al 31.12.2007).
- utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ (società di investimento immobiliare quotate) e SIINQ (società di investimento immobiliare non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto.

La certificazione dovrà essere redatta sull'apposito modello approvato da ultimo provv. dell'Agenzia delle Entrate n. 10663 del 15.01.2019 e istruzioni aggiornate al 18.12.2023.

Si ricorda che per il **modello CUPE** non è previsto l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate ma solo la **consegna al percipiente entro il 18.03.2024**.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti
STUDIO PENTA

[2] D.M. 26.05.2017
[3] Principio di diritto n. 3 del 6 dicembre 2022.

Modena, V.le Corassori, 62, 41124 – Vignola, Via Caselline 633, 41058
Tel. (059) 34.26.51 – Mail info@studiopenta.it

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili